



CITTÀ DI JESOLO

SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 145 DEL 11/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI IN PIAZZETTA ALTINATE, NEI PRESSI DI "CONDOMINIO ZETA".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che Piazzetta Altinate è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019; e che la sosta su di essa è normata e disciplinata con apposita segnaletica verticale;

Vista la richiesta inoltrata dall'Amministratore del "Condominio Zeta" (Facile Amministrare S.r.l.), acquisita al prot. n. 2026/33298 del 07/05/2026, relativa alla necessità di individuare un'area per la sosta temporanea ai fini dello scarico/carico bagagli e beni di prima necessità a servizio delle unità immobiliari del fabbricato sito in Piazzetta Altinate;

Vista la nota dell'Ufficio Viabilità del corpo di Polizia Locale prot. n. 2026/39663 del 20/05/2026, con la quale si proponeva l'utilizzo dello spazio indentato esistente nei pressi dell'ingresso del fabbricato (adiacente allo stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone con disabilità) da adibire a stallo di carico/scarico;

Vista l'adesione e la formale conferma inviata dall'Amministratore condominiale, acquisita al prot. n. 2026/46295 del 18/06/2026;

Ritenuto necessario ed opportuno, ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale, nonché per garantire una corretta fruizione degli spazi pubblici nel periodo di maggiore afflusso turistico, regolamentare la sosta nel tratto interessato;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 37 e 38 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992);

ORDINA

A decorrere dalla data di installazione della relativa segnaletica stradale:

1. L'istituzione in Piazzetta Altinate, nello spazio indentato situato in prossimità dell'ingresso principale del "Condominio Zeta" (adiacente allo stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili), di un'area di sosta riservata esclusivamente alle operazioni di **carico e scarico** merci.
 - a. La sosta è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci/bagagli;
 - b. La durata massima della sosta è fissata in **30 (trenta) minuti**, con obbligo di esposizione del disco orario o indicazione dell'orario di arrivo in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo;
 - c. La fascia oraria di validità del divieto/riserva è fissata **dalle ore 00:00 alle ore 24:00** (tutti i giorni, compresi i festivi).

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971, e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.